

Image



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LA CASSAZIONE: IL SALUTO ROMANO COMMEMORATIVO PUÒ ESSERE REATO

Con la sentenza del 17 aprile 2024 n. 16153 le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui il saluto romano acquista rilevanza penale solo se, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

di **La Redazione, Ilaria Taccola**
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Alessio Giaquinto

Publicato, Giovedì 25 Aprile 2024

Secondo la Cassazione per valutare se il saluto romano implichi reato vanno considerati "il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l'immediata o meno ricollegabilità al periodo storico, il numero dei partecipanti, la ripetizione dei gesti" idonea "al pericolo di emulazione".

Pertanto, il saluto romano acquista rilevanza penale solo se, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idoneo ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Con ordinanza del 22 settembre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 38686, era stato rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito:

«se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel c.d. "saluto romano" e nel rispondere "presente" alla chiamata, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di manifestazione pubblica alla presenza di circa 1200 persone radunatesi per commemorare soggetti deceduti, uno dei quali militante in formazioni politiche conservatrici, gli altri due già esponenti della Repubblica Sociale Italiana, senza previa identificazione della partecipazione di esponenti di una associazione esistente oggi che propugni i medesimi ideali del predetto partito fascista, integri la fattispecie di reato di cui all'art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, oppure quella prevista dalla legge 30 giugno 1952, n. 645, art. 5; se entrambe le disposizioni normative configurino un reato di pericolo di natura concreta oppure astratta e se le medesime siano tra loro in rapporto di specialità, oppure possano concorrere».

Con la sentenza del 17 aprile 2024 n. 16153, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto:

«la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)».

LA CASSAZIONE: IL SALUTO ROMANO COMMEMORATIVO PUÒ ESSERE REATO

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10502>